

ALLEGATO B- INDICAZIONI OPERATIVE ALLE ATS ED ALLE ASST PER L'ABBATTIMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER I GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI, IN PARTICOLARE CON FIGLI MINORI

Sommario

1. Finalità ed obiettivi	2
2. Soggetti beneficiari.....	2
3. Dotazione finanziaria	3
4. Caratteristiche dell'agevolazione	4
5. Presentazione delle domande	4
6. Istruttoria	10
7. Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione	10
8. Monitoraggio dei risultati	10
9. Responsabile del procedimento.....	11
10. Trattamento dati personali	11
11. Pubblicazione, informazione e contatti.....	11

ALLEGATO B. INDICAZIONI OPERATIVE ALLE ATS ED ALLE ASST PER L'ABBATTIMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER I GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI, IN PARTICOLARE CON FIGLI MINORI

1. Finalità ed obiettivi

Con la DGR 5938/2016 si registra un cambiamento nella tipologia di interventi attuati a favore della categoria dei soggetti individuati dalla l.r. 18/2014. Se prima erano stati attivati interventi di tipo economico e di supporto personalizzato, con la recente delibera si promuovono nuovi interventi di tipo abitativo per favorire la prossimità dei genitori alla dimora dei figli, in particolare dei figli minori o disabili. Sono stati previsti i seguenti interventi:

A. sostegno per facilitare i genitori separati o divorziati nel reperire alloggi a canone di locazione contenuti, di proprietà di una determinata categoria di Enti. Regione Lombardia eroga risorse a fondo perduto a tali Enti in modo che sia ripristinata l'abitabilità dei loro alloggi affinché gli stessi siano dati in locazione ai genitori separati/divorziati che soddisfano i requisiti definiti dalla delibera;

B. abbattimento del canone di locazione per i genitori che già corrispondono un canone di affitto.

In questo allegato sono dettagliate le indicazioni operative relative all'abbattimento del canone di locazione.

2. Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono:

- a. le Agenzie di Tutela della Salute, d'ora in poi ATS, cui sono assegnate le risorse e che sono tenute alla pubblicazione degli avvisi secondo quanto di seguito indicato;
- b. i genitori separati o divorziati che soddisfano i seguenti requisiti:
 - non risultano assegnatari della casa coniugale in base alla sentenza di separazione o di divorzio, o comunque non hanno la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli;
 - sono intestatari di contratto di locazione;
 - hanno l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento per i figli in base a sentenza del giudice;
 - sono residenti in Lombardia da 5 anni continuativi;
 - hanno un ISEE in corso di validità uguale o inferiore a € 20.000;
 - sono genitori, dando priorità a quelli con figli minori o figli disabili;

- non risultano beneficiari di contributi regionali per il recupero della morosità incolpevole e/o non risultano assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Aler o dei Comuni;
- non risultano titolari del diritto di proprietà, diritto di uso, usufrutto o di altro diritto reale di godimento di un'altra abitazione.
- non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto – legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

3.Dotazione finanziaria

Le risorse di parte corrente destinate all'abbattimento del canone di locazione, come stabilito dal decreto dirigenziale numero 13448 del 16/12/2016 che ha ripartito le risorse con oggetto "Attuazione DGR X/5938 del 2016 - Determinazioni in ordine all'attuazione della legge regionale 24 giugno 2014, n. 18 "Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori" sono le seguenti:

	RISORSE REGIONALI	RISORSE STATALI	TOTALE RISORSE
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	€ 787.900,00	€ 242.370,00	€ 1.030.270,00
ATS DELL'INSUBRIA	€ 330.000,00	€ 101.510,00	€ 431.510,00
ATS DELLA MONTAGNA	€ 77.400,00	€ 23.940,00	€ 101.340,00
ATS DELLA BRIANZA	€ 277.000,00	€ 85.130,00	€ 362.130,00
ATS DI BERGAMO	€ 256.000,00	€ 78.450,00	€ 334.450,00
ATS DI BRESCIA	€ 267.000,00	€ 82.330,00	€ 349.330,00
ATS DELLA VAL PADANA	€ 178.500,00	€ 54.940,00	€ 233.440,00
ATS DI PAVIA	€ 126.200,00	€ 38.830,00	€ 165.030,00
TOTALE RISORSE REGIONALI	€ 2.300.000,00	-	-
TOTALE RISORSE STATALI	-	€ 707.500,00	-
TOTALE RISORSE	€ 2.300.000,00	€ 707.500,00	€ 3.007.500,00

Le risorse regionali sono pari a € 2.300.000,00 e quelle statali del Fondo Famiglia sono pari a € 707.500,00, per un totale complessivo di € 3.007.500,00.

4. Caratteristiche dell'agevolazione

Il contributo erogato al genitore separato/divorziato è calcolato sulla base del canone annuo che risulta dal contratto di affitto in essere stipulato dal genitore stesso. Il contributo riconosciuto per l'abbattimento del canone di locazione è differenziato ed è pari a:

- 30% del canone di locazione per immobili a canone calmierato/concordato per un importo non superiore a € 2.000 all'anno;
- 30% del canone di locazione a prezzi di mercato annuo per un importo non superiore a € 3.000 all'anno.

5. Presentazione delle domande

Le ATS provvedono a pubblicare gli avvisi rivolti ai genitori separati/divorziati per l'abbattimento del canone di locazione. La pubblicazione degli avvisi da parte dell'ATS dovrà avvenire entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, assicurando un periodo di apertura sino al 20/12/2017.

Negli loro avvisi le ATS devono indicare:

- l'elenco delle strutture amministrative delle ASST competenti alla verifica dei requisiti formali delle domande;
- i requisiti di accesso che devono essere soddisfatti da parte dei genitori separati/divorziati;
- lo schema di domanda di seguito allegato che potrà essere presentata in formato cartaceo o via posta elettronica certificata- pec- ed eventualmente via posta elettronica ordinaria- peo¹.
- il responsabile del procedimento;
- i contatti cui rivolgersi per informazioni.

In caso di presentazione della domanda via PEC, ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/214, cosiddetto regolamento " eIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata

¹ La previsione dell'invio della domanda via posta elettronica ordinaria da parte del destinatario è demandata alla valutazione da parte delle ATS all'atto della pubblicazione dei loro avvisi. La previsione o meno della modalità di invio via posta elettronica ordinaria dovrà tenere conto dei sistemi informatici in uso presso le ATS/ASST relativamente alla capacità di detti sistemi di riconoscere mail proveniente da caselle mail di tipo "ordinarie" e destinate a caselle mail di tipo "pec". E' necessario garantire che le domande inviate dai destinatari possano essere registrate in ingresso con dati di protocollo certi, necessari al fine di definire l'esito favorevole o meno delle stesse; ciò al fine di dar corso a quanto indicato al paragrafo "6. Istruttoria".

o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità della persona richiedente;
- copia delle sentenza di separazione o di divorzio dalla quale emerga che:
 - ✓ non si è assegnatari della casa coniugale in base alla sentenza di familiare;
 - ✓ vige obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento per i figli in base a sentenza del giudice;
- copia del contratto di locazione in essere intestato al genitore richiedente.

La documentazione può essere integrata da eventuale successivo provvedimento dal quale emerga una modifica delle condizioni inserite nella sentenza di cui sopra.

Il genitore è tenuto a presentare domanda presso la sede dell'ASST dove è ubicato l'alloggio in locazione, pena la non ammissibilità della domanda.

Le ATS nei loro avvisi dovranno anche prevedere delle indicazioni che consentano ai genitori di individuare a quale ASST presentare domanda in base a dove è situato alloggio in locazione

E' fatto divieto al genitore separato/divorziato di presentare domanda per l'abbattimento del canone di locazione e contestualmente per l'assegnazione di un alloggio del Sostegno abitativo, di cui all'allegato A.

La domanda di accesso agli interventi è alternativa:

- **o abbattimento del canone di locazione**
- **o sostegno abitativo**

Nel caso in cui il genitore presenti domanda per entrambi gli interventi, lo stesso decade sia dal beneficio economico sia dalle possibilità di risultare assegnatario di un alloggio.

Solo dopo aver ricevuto comunicazione dell'esito negativo dell'istruttoria del Sostegno abitativo da parte dell'ATS, il genitore può presentare domanda per l'abbattimento del canone di locazione rinunciando a presentare altra domanda per sostegno abitativo.

- ✓ di avere l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento per i figli in base a sentenza del giudice;
- ✓ di aver rispettato l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento;
- ✓ di essere genitore di numero di figli pari a_____, di cui_____ in età minori e di _____ in stato di disabilità;
- ✓ che i figli risiedono nel Comune di_____;
- ✓ di non essere beneficiario di contributi regionali per il recupero della morosità incolpevole e/o di non essere assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Aler o dei Comuni;
- ✓ di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, saranno soggetti alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, nonché alla revoca del beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. n° 445/2000;
- ✓ di non essere titolare del diritto di proprietà, diritto di uso, usufrutto o di altro diritto reale di godimento di un'altra abitazione;
- ✓ di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto – legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale;
- ✓ di non aver presentato domanda per Sostegno abitativo e di impegnarsi a non presentare domanda, se non dopo eventuale esito sfavorevole della presente domanda;
- ✓ di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, saranno soggetti alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, nonché alla revoca del beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. n° 445/2000;

A TALE SCOPO ALLEGA:

- ✓ fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità della richiedente;
- ✓ copia delle sentenza di separazione o di divorzio;
- ✓ copia del contratto di locazione in essere.

La documentazione può essere integrata da eventuale, successivo provvedimento, dal quale emerge una modifica delle condizione inserite nella sentenza di divorzio/separazione cui sopra.

Il/la richiedente è a conoscenza che i dati sopra riportati saranno trattati secondo nel rispetto delle norme stabilite dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Data _____

Firma del richiedente _____

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'art. 8 del del DPR 642/1972 "Disciplina dell'imposta di bollo".

6. Istruttoria

Entro 20 giorni dalla protocollazione della domanda da parte del genitore, le ASST validano le domande verificando i requisiti e i documenti a corredo e trasmettono elenco delle domande presentate all'ATS secondo il seguente schema:

Nome cognome richiedente	Codice fiscale richiedente	Data protocollo	Orario protocollo	Importo del contributo richiesto	Numero di figli con dettaglio minori/disabili
---------------------------------	-----------------------------------	------------------------	--------------------------	---	--

Data di nascita	Luogo di nascita	residenza	E-mail	Canone annuo del contratto	Contratto di mercato o altro	IBAN
------------------------	-------------------------	------------------	---------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------

Le ATS sono competenti a comunicare ai genitori richiedenti gli esiti finali del procedimento che tiene conto degli esiti dell'istruttoria sia in qualità di soggetti gestori delle risorse sia in considerazione del fatto che, in presenza di più ASST, possono effettuare valutazione di priorità sulle domande pervenute. A tal fine l'ATS tiene conto che ha precedenza il genitore che ha formalizzato prima la domanda in termini di data e orario di protocollo. In caso di domande contestuali in termini di data e di orario di protocollo, l'ATS assegna il contributo al genitore che ha il maggior numero di figli minori/disabili.

7. Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

La liquidazione del contributo al genitore da parte delle ATS è effettuata in un'unica soluzione entro sei mesi dall'ammissione della domanda. Il contributo è erogato per una durata pari a 12 mesi.

Nel caso in cui il genitore comunica all'ATS di recedere dal contratto di locazione in essere, l'ATS dovrà procedere a recuperare quanto non dovuto. Il contributo è riconosciuto per il periodo intercorrente da quanto ha presentato domanda a quando presenta rinuncia.

8. Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato, collegati a questo intervento, gli indicatori individuati e monitorati dalle ATS sono i seguenti:

- numero domande presentate con dettaglio del numero di donne/uomini e dei figli totali/minori/disabili;
- numero domande finanziate con dettaglio del numero di donne/uomini e dei figli totali/minori/disabili;
- numero domande non finanziate con dettaglio del numero di donne/uomini e dei figli totali/minori/disabili;
- numero contratti di locazione a prezzi di mercato e le altre tipologie di contratti.

L'ATS è competente alla redazione dei prospetti di sintesi relativi gli interventi di abbattimento del canone di locazione secondo modalità che saranno comunicate con successiva nota regionale.

9. Responsabile del procedimento

La responsabilità del procedimento è i capo alle ATS. Nei loro avvisi le ATS sono tenute ad indicare il referente ed i relativi riferimenti.

Le ASST sono competenti all'espletamento dell'istruttoria.

10. Trattamento dati personali

Sia le ATS sia le ASST nell'espletamento delle loro attività e nello scambio dei dati sono tenute al rispetto delle prescrizioni previste dal D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali.

11. Pubblicazione, informazione e contatti

Il presente avviso è pubblicato sulle pagine web di Regione Lombardia e sulle pagine web dell'ATS alla voce "Interventi per genitori separati". Negli avvisi pubblicati dovranno essere riportati i riferimenti cui rivolgersi per informazioni e assistenza.

Sulle pagine web di Regione Lombardia all'indirizzo www.regione.lombardia.it è creato un link di collegamento con tutte le pagine web "Interventi per genitori separati" create dalle ATS, al fine di facilitare il genitore nella ricerca, tramite un unico canale delle informazioni disponibili.